

CONTRATTO APPLICATIVO n. 3 annualita' 2019

OGGETTO: Appalto fra il Comune di Reggio Emilia e CORMA Consorzio con sede a Castelnovo ne' Monti 42035 (RE) - via C. Prampolini, 5, C.F./P.IVA 0069756035

per l'esecuzione dei lavori di: **manutenzione straordinaria infrastrutture zona Centro per l'anno 2019**

Affidamento conseguente alla sottoscrizione dell'ACCORDO QUADRO LOTTO 1 del 10/04/2019 Repertorio 55911.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 217 di RUAD dell'11/02/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 208.998,36 (oltre IVA) per l'esecuzione dei lavori dell'Accordo in oggetto.

Dato atto che i lavori sono stati consegnati anticipatamente in via d'urgenza in pendenza di stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 commi 13 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del Decreto MIT 07/03/2018 n. 49

L'anno 2019, con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso;

TRA il Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1 42121 (RE), Codice Fiscale/partita IVA, rappresentato da Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia, il 06/03/1964 domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente

E l'impresa CORMA Consorzio, di seguito per brevità denominata CORMA, con sede in Via Prampolini, 5, Castelnovo ne' monti (RE) - Codice Fiscale e Partita IVA 0069756035 rappresentata da nato a il giorno e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di legale rappresentante;

PREMESSO

con determinazione n. 217 del 11/02/2019., si è provveduto all'aggiudicazione definitiva DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020 ai sensi ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016 per la regolamentazione dell'affidamento

- che CORMA ha offerto in sede di gara il ribasso percentuale del 24,10% (ventiquattrovirgolandieci per cento) che opererà sull'elenco prezzi posto a base di gara in sede di affidamento dell'Accordo Quadro;

- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro;

- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;

Si conviene e stipula quanto segue

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Reggio Emilia affida in appalto l'esecuzione dei lavori di:

manutenzione straordinaria infrastrutture zona Centro per l'anno 2019;

2. L'impresa accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

3. Se del caso si provvederà a dare avvio ai singoli interventi oggetto delle varie lavorazioni di dettaglio mediante ordini di servizio impartiti di volta in volta;

4. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.lgs 50/2016, dalle previsioni contenute nelle documentazione di progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro;

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo del presente contratto applicativo, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, riferito all'annualità 2019, ammonta a **EURO 56.527,02** ed è fisso e invariato, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. Il contratto è stipulato interamente **“a MISURA”** ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee, D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui ai prezzi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi .

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in oggetto è fissato in **120** (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del 31/10/2019, fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'Appaltatore.

Articolo 6. Ammontare della Penale per i ritardi.

La penale per i ritardi è confermata nell'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, come stabilito nelle norme di accordo quadro.

Articolo 7. anticipazione del prezzo di appalto e Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi del dell'art.35 comma 18 del Codice la Stazione Appaltante eroga all'Appaltatore l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20%, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori al raggiungimento di un **importo complessivo pari ad almeno il 50% dell'intero importo contrattuale**, previo accertamento della regolarità contributiva.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla

redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente articolo

Al termine dei lavori oggetto del presente contratto, con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate e previa presentazione di garanzia di pari importo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. lgs. 50/2016

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. derivato attribuito al presente contratto applicativo è **808122235C**.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

Articolo 8. Risoluzione del contratto.

1. Si richiama quanto contenuto al relativo articolo dell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

Articolo 9. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e come prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente capoverso forma parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegato, ma solo depositato agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 10. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejus-

soria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Compagnia – Agenzia numero emessa in data per l'importo di EURO (.....), (e se nel caso ridotta nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 10-bis. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione.

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa ha assunto la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando Il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'Impresa ha stipulato polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, rilasciata dalla Compagnia – Agenzia numero emessa in data

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

- Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:
Euro IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
- Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
Euro 20.000,00
- Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a
Euro 10.000,00

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere. (Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.)

Euro500.000,00

Si richiede la consegna di appendice specifica di tale polizza relativa ai lavori in oggetto.

Articolo 12. Documenti che fanno parte del contratto applicativo.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati o depositandi agli atti del Comune nell'ambito della sottoscrizione dell'accordo quadro o iniziale, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 in quanto vigente e applicabile;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli elaborati progettuali;
- l'elenco degli interventi e relativa stima economica;

- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali;
- I piani della sicurezza individuati all'art.10 del presente contratto;
- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto applicativo si richiama il capitolato di accordo quadro approvato con determinazione RUAD 1765 dell'08/11/2018, come rettificata con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1829 del 19/11/2018.

Articolo 13. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti e in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
4. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso
5. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Il Dirigente

L'Appaltatore